

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma - 6 LUG. 2020

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0006856 P-
del 06/07/2020

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A



28548123

51121/10-3-101

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (ue) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale.

(ESAME DEFINITIVO)

(AFFARI EUROPEI – GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
- b) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
- c) all'articolo 319-*quater*, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
- d) all'articolo 322-*bis*, al primo comma, dopo il numero 5-*quater*), è inserito il seguente: «5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»;
- e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».

ART. 3

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
 - a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione “.” è sostituito dal seguente: “;” e dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-*bis*) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»;
 - b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila.».

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 24:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
 - 2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;
 - 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;
- b) all'articolo 25:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;
 - 2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;
- c) all'articolo 25-*quinqüesdecies*:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
 - 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;
 - 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*bis* e 2»;
- d) dopo l'articolo 25-*quinqüesdecies* è aggiunto il seguente: «Art. 25-*sexiesdecies*. - (*Contrabbando*). 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

ART. 6

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» è inserito il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

ART. 7

(Adeguamento normativo)

1. In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunità europee» dovrà intendersi come riferimento alle parole «Unione europea».

ART. 8

(Trasmissione dei dati statistici)

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici relativi a:
 - a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di proscioglimento o di condanna, adottate, nonché il numero dei provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - d) danno stimato per il bilancio dell'Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

ART. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (c.d. direttiva PIF) reca norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*.

La *ratio* del suddetto atto unionale, dopo i precedenti interventi di armonizzazione della politica dell’Unione in materia di tutela degli interessi finanziari della stessa, è racchiusa nel Considerando 3) della direttiva, dove si afferma che: *«Per garantire l’attuazione della politica dell’Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche che tra di esse»*.

Peraltro, l’articolo 16 della direttiva stabilisce che: *«La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019»*.

Nel caso dell’Italia, l’ora citata convenzione (nota anche come convenzione PIF) ed i relativi protocolli avevano formato oggetto di ratifica ed esecuzione, insieme ad altri atti internazionali, giusta legge 29 settembre 2000, n. 300.

Pertanto, per il nostro Stato i precedenti atti convenzionali testé richiamati sono sostituiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, per il cui recepimento il suo articolo 17, paragrafo 1, ha fissato sempre la data del 6 luglio 2019, stabilendo, peraltro, che gli Stati membri applicano a decorrere dalla medesima data *“le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla”* direttiva.

Si deve, inoltre, tener conto che quest’ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (ex articolo 19 della stessa direttiva), vale a dire, poco prima che fosse emanato il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”).

Questo aspetto va sottolineato, perché lo stretto collegamento tra i due atti unionali è dichiarato quanto evidente. Più nello specifico, *“L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi*

finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento e loro complici" (così all'articolo 4 del citato Regolamento).

Ed ancora: l'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, in tema di "competenza materiale", specifica che: *"L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale"*.

Del resto, detto collegamento tra i rispettivi ambiti d'intervento dei due atti era già prefigurato nella precedente direttiva PIF che, all'articolo 15, paragrafo 1, già includeva la Procura europea tra le istituzioni chiamate a cooperare nel campo che viene in considerazione.

Occorre, dunque, conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1371, anzitutto entro i limiti in cui tanto è necessario. Infatti, il nostro ordinamento risulta in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla già citata legge n. 300/2000, salvo quanto si preciserà in seguito.

Per altro verso, la direttiva lascia taluni margini di scelta agli Stati membri su determinati aspetti.

Si evidenzia che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è previsto per il 6 luglio 2019. E' stato dunque necessario seguire, per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento, la procedura di cui all'articolo 31 della legge n. 234/2012, in considerazione dell'entrata in vigore, fissata al 2 novembre 2019, della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117.

Si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la predetta delega è stata prorogata di tre mesi.

Venendo all'esame del decreto legislativo si osserva quanto segue.

Si è ritenuto non necessario introdurre una specifica norma contenente le definizioni, provvedendo all'individuazione di quali fattispecie di reato debbano ritenersi lesive degli interessi finanziari dell'Unione agli effetti della legge penale.

Tale scelta, nonostante l'indicazione presente nella legge delega all'articolo 3, comma 1 lettera a), è stata determinata dalla strutturazione del decreto legislativo, per ragioni sopraindicate, quale intervento di novellazione di disposizioni in gran parte già presenti nell'ordinamento interno: si rendeva, dunque, non conforme ad una tale

struttura una norma contenente definizioni che poi non avrebbero trovato applicazione nel resto del testo normativo. Del resto, e questa è la seconda delle ragioni della scelta, una norma definitoria avrebbe – come del resto indicato nella legge delega - dovuto contenere un'elencazione dei reati da considerare quali lesivi degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi degli articoli 3 e seguenti della direttiva. Ebbene, una tale elencazione in tanto avrebbe avuto un significato in quanto delimitante le competenze di EPPO e, dunque, quale norma di diritto processuale, di difficile inquadramento nell'ambito del presente testo contenente esclusivamente norme di diritto penale sostanziale.

Si riproducono, comunque, in questa sede quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva.

Una prima categoria è rappresentata dai delitti, consumati o tentati, cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto: si tratta, per quanto attiene all'ordinamento italiano, dei delitti di malversazione, di indebita percezione di erogazioni, di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica aggravata nonché il conseguimento indebito di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Rientrano nella categoria anche i delitti di contrabbando: a seguito dell'istituzione di un'unione doganale comune a tutti gli Stati membri, infatti, i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'UE e come tali concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario.

La seconda categoria è composta dai delitti, consumati o tentati, in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, cui consegue la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci seguiti da quest'ultima o per suo conto, purché il reato sia commesso in sistemi fraudolenti transfrontalieri (e, quindi, anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea) e purché il danno complessivamente arrecato sia agli interessi finanziari degli Stati membri interessati, sia all'Unione, escludendo interessi e sanzioni, sia superiore, per valore, a dieci milioni di euro. Si tratta delle vigenti norme penali tributarie, con il limite oggettivo rappresentato dall'esclusiva rilevanza delle condotte connotate da fraudolenza e incidenti sull'imposta sul valore aggiunto: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante

altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Altra categoria comprende i reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo punibili, ai sensi degli articoli 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale, la condotta dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecitano o ricevono vantaggi di qualsiasi natura o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto d'ufficio o di servizio cui consegua una lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea. A tale catalogo di reato corrisponde quella relativa ai delitti commessi da colui che promette, offre o procura al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio qualsiasi vantaggio per il compimento o l'omissione degli atti in precedenza indicati.

Sempre nel contesto appena descritto, va considerato il gruppo di delitti, consumati o tentati, commessi dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, se ne appropri o li eroghi o destini per scopi diversi da quelli previsti, sempre che ai delitti consegua una lesione degli interessi finanziari dell'Unione. Si tratta, in particolare, dei delitti di peculato e abuso d'ufficio.

Ulteriore categoria è quella dei delitti, consumati o tentati, di favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni provento dei delitti appartenenti alle categorie sopra considerate. Si tratta quindi dell'estensione delle previsioni sul riciclaggio alle ipotesi in cui siano stati lesi gli interessi finanziari dell'Unione.

Infine, occorre fare riferimento ai delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati nelle categorie precedenti.

Proprio la struttura del testo normativo, quale complesso di norme integrative o modificative delle vigenti disposizioni, rende superfluo procedere (come prevede l'articolo 3, lettera *c*), della legge delega) all'abrogazione espressa di norme incompatibili con le disposizioni della direttiva: le disposizioni nazionali dissonanti, infatti, sono state adeguate o sono state introdotte disposizioni speciali ove siano in gioco gli interessi finanziari dell'Unione.

La presenza nell'ordinamento interno di disposizioni quali quelle previste dagli articoli 61 *bis*, 416 e 416 *bis* del codice penale applicabili, data la loro portata generale, ai reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione induce a ritenere non necessario un intervento specifico (contemplato in termini eventuali dalla lettera *g*) dell'articolo 3 della legge delega) volto ad introdurre un'aggravante del reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione ove lo stesso sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI. Conformemente a quanto evidenziato nel Considerando 19 della direttiva, l'ordinamento nazionale appresta già un quadro complessivamente idoneo attraverso la previsione di circostanze aggravanti e di specifica e variegata previsione di reati associativi che sembrano coprire integralmente gli spazi di necessaria tutela.

Quanto al criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 3 della legge delega, va osservato che oltre alle sanzioni pecuniarie, il sistema interno di responsabilità delle persone giuridiche già prevede un apparato sanzionatorio ampio e variegato, tale da soddisfare – anche in relazione alle nuove figure di reato presupposto individuate dal presente testo normativo – le esigenze di effettività, proporzione e capacità dissuasiva richiesta dalla direttiva. In questo stesso senso, si spiega l'inciso della legge delega “ove necessario” volto esclusivamente a lasciare al legislatore delegato ogni esigenza di ulteriore approfondimento.

Quanto alla giurisdizione, ribadendo le osservazioni formulate nella redazione della legge delega – che non a caso ha lasciato, alla lettera *i*) dell'articolo 3, al legislatore delegato la scelta sull'opportunità dell'intervento – il sistema attualmente vigente appare già conforme a quanto richiesto dalla direttiva: l'articolo 6 del codice penale, infatti, sancisce la giurisdizione penale italiana in ogni caso in cui anche una sola parte dell'azione o dell'omissione sia stata commessa sul territorio o ivi si sia realizzato l'evento del reato; mentre le integrazioni al disposto dell'articolo 9, terzo comma, disposte dalla legge n. 300 del 2000 (con la previsione della speciale regola di giurisdizione nel caso di delitto commesso all'estero dal cittadino in danno delle Comunità europee) risultano già rispettose delle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva.

Fornito il quadro di diritto penale sostanziale nell'ambito del quale opera la direttiva e chiarite le ragioni in forza delle quali si è ritenuto, in questa sede, di soprassedere alla formulazione di una norma che si risolvesse in un'elencazione dei

reati non coordinata con la disciplina del decreto legislativo, può passarsi all'analisi del testo normativo.

L'**articolo 1** si limita, sulla base del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1 lettera *f*), della legge delega, ad apportare le modifiche al codice penale imposte dalla direttiva: agli articoli 316, 316 *ter* e 319 *quater* del codice penale vengono aggiunte le previsioni relative all'ipotesi in cui i fatti ivi previsti e puniti riguardino denaro o utilità sottratti al bilancio dell'Unione o ad organismi della stessa con danno superiore a 100.000 euro: in tale caso è stato previsto – conformemente alle indicazioni della direttiva – un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.

In adesione alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera *d*), della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, si è provveduto ad integrare, con un numero *5-quinquies*), l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, ove i fatti siano tali da offendere gli interessi finanziari eurounitari.

Si è, infine, ritenuto di dover affiancare l'Unione europea allo Stato ed agli altri enti pubblici quali persone offese del delitto di truffa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 640, comma secondo numero 1), del codice penale, al fine di realizzare una tutela penale – con procedibilità d'ufficio – degli interessi finanziari dell'Unione nelle ipotesi non coperte dall'articolo 640 *bis*.

L'**articolo 2** interviene, invece, sul decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La necessità di un adeguamento dei limiti edittali, ove il fatto sia commesso anche in parte in altro Stato e l'imposta sul valore aggiunto evasa superi l'importo di dieci milioni di euro, è stata superata dalla recente approvazione di disposizioni che hanno provveduto ad aumentare le pene detentive per i reati dichiarativi, contemplati dalla direttiva.

È stato necessario, invece, intervenire sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000 per introdurre, relativamente ai delitti tributari in materia di dichiarazione compresi nell'ambito di applicazione della direttiva, la punibilità del tentativo altrimenti esclusa dal primo comma della disposizione nazionale (articolo 3, comma 1 lettera *c*), della legge delega).

Quanto all'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, la disposizione limita la punibilità a titolo di concorso dell'emittente e dell'utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Un intervento al riguardo è da ritenersi non necessario. L'esclusione del concorso di persone nel reato è stato, infatti, introdotto dal legislatore nazionale al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: una volta per aver emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti ed un'altra volta per aver concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fiscale dall'utilizzatore delle fatture medesime. Poiché la direttiva riguarda esclusivamente i delitti di dichiarazione, va osservato che la limitazione all'operatività della regola generale del concorso di persone riguarda esclusivamente colui che è punito, peraltro con le medesime sanzioni penali, ad un differente titolo: ne consegue che non ne deriva alcun vuoto di tutela per gli interessi finanziari dell'Unione, proprio in quanto l'ordinamento italiano punisce già l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti quale autonomo titolo di reato.

L'**articolo 3** apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di garantire che i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, ove i danni o i vantaggi siano considerevoli, siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. Si è ritenuto di intervenire attraverso l'aggiunta di un'aggravante speciale dei delitti di contrabbando ove l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro, secondo i limiti fissati dall'articolo 7 della direttiva ed in base al criterio di cui alla lettera *f*) della legge delega.

Dovendosi comunque individuare, per le ragioni esposte in premessa, i reati di contrabbando quali reati direttamente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, si è resa necessaria la criminalizzazione di condotte che erano state di recente depenalizzate: con l'**articolo 4** si è, dunque, inserita un'eccezione alla portata tendenzialmente generale della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 2016 relativamente ai reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria. Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva all'articolo 7, paragrafo 4, si è limitata la nuova criminalizzazione delle condotte ai casi di reati rispetto ai quali i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di diecimila euro.

L'**articolo 5** apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, volte a completare il quadro della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel senso indicato dalla direttiva secondo il principio dettato dalla lettera *e*) dell'articolo 3 della legge delega.

In primo luogo è stato necessario intervenire sul terreno dei delitti contemplati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001 al fine di comprendere, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ed il reato di frode in agricoltura previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986.

In secondo luogo, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione, includendovi i delitti di peculato previsti e puniti dagli articoli 314 e 316 del codice penale, nonché quello di abuso d'ufficio. In accoglimento dell'osservazione formulata dalla II Commissione permanente della Camera nel parere espresso alla seduta del 20 maggio 2020, si è provveduto ad emendare il testo, in modo da circoscrivere la prevista estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai soli casi in cui dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

Dei due articoli è stata, conseguentemente, integrata la rubrica.

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 5 è dedicato all'integrazione delle previsioni dell'articolo 25-*quinqüesdecies* relativo alla responsabilità delle persone giuridiche da delitto tributario: è stato necessario, infatti, prevedere la responsabilità agli enti – sempre che ricorrano le condizioni di applicazione della direttiva, ovvero la commissione del fatto in parte in territorio di altro Stato membro e un'imposta sul valore aggiunto evasa di almeno dieci milioni di euro – per i delitti non compresi nella disciplina di recente introduzione, ovvero per i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione. Anche in questo caso, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla 14^a Commissione del Senato e dalla XIV Commissione della Camera, è parso opportuno specificare ulteriormente la disposizione al fine di renderla ancor più aderente al testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in particolare per ciò che concerne la necessità che i suddetti reati-presupposto siano commessi «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri». Si è, pertanto, correlativamente provveduto ad eliminare l'originario e più generico riferimento alla circostanza che le condotte delittuose risultassero poste in essere «anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea».

Con il comma 1, lettera d), infine, è stata introdotta la responsabilità delle persone giuridiche da reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia, individuata in euro centomila, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione deve ritenersi considerevole.

L'**articolo 6** apporta modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo, prevedendo nel corpo dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, la fissazione della pena della reclusione fino a quattro anni qualora la somma indebitamente percepita sia superiore a 100.000 euro (articolo 3, comma 1 lettera *f*), della legge di delegazione).

L'**articolo 7** apporta modifiche di carattere generale, in forza del criterio di delega di cui alla lettera *b*) del citato articolo 3, disponendo che il riferimento alle parole "Comunità europee" dovrà essere inteso come rivolto alle parole "Unione europea".

L'**articolo 8**, in vista della necessaria armonizzazione dei sistemi dell'Unione europea e sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 della direttiva, dispone che ogni anno il Ministero della giustizia invii alla Commissione europea una relazione contenente dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti, delle sentenze adottate e dei provvedimenti di archiviazione per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione; agli importi delle somme sottoposte a confisca; al valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca; al danno stimato per l'Unione europea e per le sue istituzioni.

L'**articolo 9** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In merito alle ulteriori osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, che - diversamente da quelle cui si è fatto in precedenza riferimento - non s'è ritenuto di condividere, va rilevato quanto segue.

La 2^a Commissione permanente del Senato, nel parere espresso nella seduta del 15/03/2020, ha formulato un'osservazione anch'essa concernente l'estensione al reato di peculato (articolo 314, primo comma, c.p.) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In questo caso, è stata prospettata una possibile incompatibilità tra la citata figura delittuosa (che, come correttamente rilevato, «presuppon[e] che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri») e la stessa configurabilità di un qualsiasi "interesse" alla consumazione della condotta delittuosa da parte dell'ente, che di essa apparirebbe – piuttosto – unicamente "vittima".

In proposito, deve innanzitutto ricordarsi che, come la stessa Commissione non manca di riconoscere, l'inclusione del peculato nel novero dei reati-presupposto risulta imposto dall'art. 6 della cd. Direttiva PIF, secondo cui «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di

uno dei reati di cui [all'articolo] (...) 4 (...)», tra i quali il delitto in questione è espressamente previsto.

Soprattutto, va notato che, in realtà, l'ipotesi alla quale la Direttiva pare principalmente riferirsi vede il soggetto del cui operato l'ente risponde (soggetto apicale o dipendente) prendere parte, in qualità di concorrente "estraneo", alla condotta appropriativa materialmente posta in essere da un "funzionario pubblico", quale definito dall'articolo 4(4) della direttiva medesima. Per esemplificare, può pensarsi al caso in cui il direttore generale di una società convinca un funzionario UE ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella sua società, o ancora alle fattispecie di cd. "distrazione appropriativa", ravvisate in giurisprudenza nel caso di utilizzo dei fondi pubblici per finalità del tutto estranee alla p.a. e con irreversibile fuoriuscita del denaro, in ipotesi destinato in parte al p.u., attraverso il pagamento di crediti inesistenti verso una società collusa, in parte a quest'ultima o al suo amministratore.

Trattasi, all'evidenza, di casi rispetto ai quali nessun dubbio appare consentito circa la ricorrenza del presupposto ("interesse" e/o "vantaggio") richiesto per l'imputazione in capo all'ente della responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231.

Quanto alle osservazioni formulate dalla 14^a Commissione del Senato e dalla XIV Commissione della Camera (nelle sedute, rispettivamente, del 03/03/2020 e del 20/05/2020), è stato – come già detto – accolto il rilievo relativo alla necessità di circoscrivere ancor più puntualmente l'estensione della responsabilità dell'ente ai delitti in materia di evasione dell'IVA non già intrinsecamente connotati da "frode".

Non si è ritenuto invece di aderire all'ulteriore osservazione concernente le ipotesi di frode in materia di spese relative ad appalti.

In proposito, la 14^a Commissione del Senato ha rilevato che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «prevede che la frode in materia di spese relative agli appalti sia considerata lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto, configurandosi una fattispecie a dolo specifico, mentre nel codice penale italiano tale frode sarebbe riconducibile al reato di truffa, che è un reato a dolo generico». In termini sostanzialmente coincidenti si è espressa la XIV Commissione della Camera, che ha peraltro sollecitato una più generale verifica della corrispondenza delle «fattispecie incriminatrici già previste dall'ordinamento interno» alla citata disposizione della direttiva.

In proposito, va rilevato preliminarmente che quest'ultima, in realtà, non impone che nel diritto degli Stati membri vengano declinate fattispecie connotate da dolo specifico, richiedendosi unicamente che le condotte delittuose in essa descritte formino oggetto di sanzioni penali.

Da questo punto di vista, nessun problema solleva la circostanza che i reati applicabili alla materia delle spese relative agli appalti, già previsti nell'ordinamento nazionale, quali – ad esempio – la truffa (articolo 640 c.p.) e la frode in pubbliche forniture (articolo 356 c.p.), richiedano semplicemente il dolo generico. E' infatti chiaro che la necessità di un intervento di adattamento potrebbe porsi solo nell'ipotesi opposta, ove – cioè – le fattispecie interne delimitassero ulteriormente sotto il profilo dell'elemento psicologico condotte materiali per le quali detto requisito non sia richiesto dalla direttiva.

Inoltre, con specifico riferimento al reato di truffa, deve rammentarsi che esso, diversamente da quello di frode in pubbliche forniture, prevede quali elementi costitutivi, oltre agli artifici e ai raggiri ed all'induzione in errore della vittima, la realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno, quale evento “finale” della condotta delittuosa (per tale ragione, tra l'altro, ove ricorrano anche tali elementi, è configurabile il concorso tra i due delitti: sez. VI, sentenza n. 38346 del 15/05/2014, dep. 18/09/2014, rv. 260270 - 01).

Consegue da quanto osservato che, ancorché non richiesto a titolo di dolo specifico, il perseguimento di una finalità di ingiusto profitto connota la nostra fattispecie interna in termini perfettamente corrispondenti a quelli previsti dalla direttiva.

DIRETTIVA (UE) 2017/1371, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p align="center">TITOLO I</p> <p align="center">OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p align="center"><i>Articolo 1</i></p> <p align="center">Oggetto</p> <p>La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore.</p> <p align="center"><i>Articolo 2</i></p> <p>Definizioni e ambito di applicazione</p> <p>1. Ai fini della presente direttiva , si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a)</p> <p>per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:</p> <p>i)</p> <p>del bilancio dell'Unione;</p> <p>ii)</p> <p>dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;</p> <p>b)</p> <p>si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.</p> <p>2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva , i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale</p>		<p>Si è in presenza di norme essenzialmente definitorie che non richiedono specifico recepimento.</p> <p>Di rilievo è il paragrafo 2 dell'art. 2 che contiene un'importante clausola di limitazione della portata della Direttiva, applicabile unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione") e all'elevato ammontare del pregiudizio per tale primario interesse finanziario UE ("danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR").</p> <p>Le nostre fattispecie incriminatrici nel campo, essenzialmente quelle di cui agli artt. 2 e segg. d.lgs. n. 74 del 2000, puniscono attualmente violazioni anche per importi nettamente inferiori a quello, elevatissimo, indicato nella fonte unionale.</p>

secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.

3. La presente **direttiva** non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.

TITOLO II

REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 3

Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.

2. Ai fini della presente **direttiva** si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:

a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegue l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto; ovvero

iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegue l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un

Si riportano, raggruppate per gruppi omogenei alla previsione generale della direttiva, le disposizioni di diritto penale nazionale.

1) Qualsiasi delitto, consumato o tentato, cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto:

- articolo 316-*bis* del codice penale;
- articolo 316-*ter* del codice penale;
- articolo 356 del codice penale;
- articolo 640, comma secondo numero 1), del codice penale;
- articolo 640-*bis* del codice penale;
- articolo 640-*ter*, comma secondo, del codice penale;
- articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, 898;

2) qualsiasi delitto, consumato o tentato, in materia di entrate diverse da quelle derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, cui consegue la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, ove

Si ritiene che le vigenti norme del codice penale e delle leggi penali speciali, indicate nella colonna precedente, siano in grado complessivamente di coprire le figure criminali individuate dalla direttiva, salvo quanto si dirà appresso *quoad poenam*.

<p>obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero</p> <p>iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;</p> <p>c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:</p> <p>i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;</p> <p>ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero</p> <p>iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;</p> <p>d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:</p> <p>i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;</p> <p>ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero</p> <p>iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.</p>	<p>derivanti dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, ovvero dalla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli 282 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; <p>3) qualsiasi delitto, consumato o tentato, in materia di entrate derivanti dall'IVA, cui consegua la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, purché l'azione od omissione sia commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri e il danno complessivamente arrecato agli interessi finanziari degli Stati membri interessati e all'Unione, escludendo interessi e sanzioni, sia di importo non inferiore a dieci milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 10-<i>quater</i> del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; - articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 	<p>Si ritiene che i reati "fiscali" di cui agli artt. 2 e segg. d.lgs. n. 74 del 2000 (come modificati dall'articolo 39 del decreto legge n. 124 del 2019), che si riferiscono anche alle violazioni in materia di IVA, siano pienamente in grado di coprire quanto richiesto dalla Direttiva.</p>
--	--	--

	<p>74;</p> <p>4) qualsiasi delitto, consumato o tentato, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura o ne accetta la promessa, per compiere o omettere un atto d'ufficio o di servizio cui consegua una lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 317 del codice penale; - articolo 318 del codice penale; - articolo 319 del codice penale; - articolo 319-ter del codice penale; - articolo 319-quater del codice penale; - articolo 320 del codice penale; - articolo 322 del codice penale; - articolo 322-bis del codice penale; <p>5) qualsiasi delitto, consumato o tentato, di colui che promette, offre o procura al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio qualsiasi vantaggio per il compimento o l'omissione di atti indicati al numero precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli 319-quater, secondo comma, 321, 322 e 322-bis del codice penale; <p>6) qualsiasi delitto, consumato o tentato, commesso da pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, se ne appropri o li eroghi o destini per scopi diversi da quelli previsti, quando al fatto consegue una lesione degli interessi finanziari dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli 314, 316, 323 del codice 	
--	--	--

penale;

- 7) delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati ai numeri precedenti.

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;">Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.</p> <p>a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.</p> <p>Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «funzionario pubblico»:</p> <p>a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;</p> <p>i) per «funzionario dell'Unione» s'intende</p>	<p>articoli 379, 512-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale nei casi in cui le condotte ivi previste siano lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea o abbiano, comunque, ad oggetto denaro e cose provento dei delitti indicati in precedenza.</p> <p>Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p> <p>Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale</p> <p>Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Il paragrafo 1 di tale articolo rimanda al riciclaggio come definito dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 in relazione a diverse e varie ipotesi, ma da riferire, per i reati PIF, al riciclaggio di denaro.</p> <p>Si ritiene che le fattispecie incriminatrici indicate nella seconda colonna, in uno alle previsioni del codice penale in tema di concorso, associazione per delinquere, tentativo, favoreggiamento, e istigazione a delinquere, siano complessivamente sufficienti a coprire l'ipotesi di "riciclaggio di denaro", così come delineata nella fonte unionale.</p> <p>Si ritiene che l'art. 322-bis c.p., introdotto dalla più volte cit. L. n. 300/2000 e successivamente integrato, e le norme in esso richiamate siano in grado di soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva. Le norme interne in questione, sempre in forza della ratifica contenuta nella cit. legge avevano comportato il recepimento di nozioni di corruzione attiva e passiva, già delineate in un protocollo della precedente Convenzione PIF in termini pressoché sovrapponibili a quelle attuali della Direttiva.</p> <p>Anche la definizione di appropriazione indebita da parte di funzionario pubblico, fornita dalla Direttiva, corrisponde a quella di "peculato" del nostro ordinamento. Per quanto attiene alle condotte di distrazione di fondi si è ritenuto di dover comprendere anche il delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 c.p.</p> <p>Si ritiene che le nostre nozioni interne di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, come delineate ampiamente, rispettivamente, nell'art. 357 e nell'art. 358 c.p., ed integrate nell'art. 322-bis c.p., siano già allineate</p>

<p>una persona:</p> <p>—</p> <p>che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16) («statuto dei funzionari»); ovvero</p> <p>—</p> <p>distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.</p> <p>Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;</p> <p>ii)</p> <p>per «funzionario nazionale» s'intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno. Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;</p> <p>b)</p> <p>qualsunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implicino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.</p>		<p>con quella di "funzionario pubblico" di cui alla Direttiva.</p>
<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI</p>	<p>Art. 115, comma 3, c.p.: "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la</p>	<p>Per quanto riguarda l'istigazione, si ritiene che le norme vigenti (artt. 115, comma 3, c.p. e 414 c.p.) siano sufficienti, pur se la prima punisce l'istigazione soltanto se accolta e la seconda punisce sì</p>

FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso".

Art. 414 c.p.: "Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a € 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al n. 1"

(omissis)

Art. 110 c.p.: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti".

Art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000: "1. In deroga all'art. 110 del codice penale:

- a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2;
- b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8".

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale): "Chiunque, dopo che fu commesso

l'istigazione come tale, anche se non accolta, ma con l'avverbio pubblicamente delimita la fattispecie incriminatrice.

Circa il concorso, le norme generali in materia (artt. 110 e segg. del c.p.) sono idonee a coprire anche l'ambito in considerazione.

Occorre, al riguardo, tener conto che, nel campo fiscale, e quindi anche in materia di violazioni relative all'IVA, l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 escludeva il concorso, sia pure limitatamente alle due ipotesi di cui agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 74/2000: nell'ottica della doverosa attuazione della direttiva, tuttavia, tale limitazione non pare necessaria di abrogazione. L'esclusione del concorso di persone nel reato è stato, infatti, introdotto dal legislatore nazionale al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: una volta per aver emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti ed un'altra volta per aver concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fiscale dall'utilizzatore delle fatture medesime. Poiché la direttiva riguarda esclusivamente i delitti di dichiarazione, va osservato che la limitazione all'operatività della regola generale del concorso di persone riguarda esclusivamente colui che è punito, peraltro con le medesime sanzioni penali, ad un differente titolo: ne consegue che non ne deriva alcun vuoto di tutela per gli interessi finanziari dell'Unione, proprio in quanto l'ordinamento italiano punisce già l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti quale autonomo titolo di reato.

Per quel che concerne il favoreggiamento, le previsioni in tema di favoreggiamento personale e reale attualmente previste coprono quanto richiesto dalla fonte comunitaria.

Infine, per il tentativo, la norma generale di cui all'art. 56 c.p. vale anche per i reati che qui interessano. Tuttavia, sempre per i reati tributari, si deve tener conto dell'esistenza dell'art. 6 d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude la configurabilità del tentativo, sia pure limitatamente alle fattispecie ivi indicate. Tale eccezione, quindi, è stata oggetto dell'intervento di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo: il tentativo, dunque, sarà sempre configurabile - anche i materia penale tributaria - ove leda gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi della direttiva.

	<p>un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni"</p> <p>(omissis)</p> <p>Art. 379 c.p. (Favoreggiamento reale): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da € 51 a € 1.032 se si tratta di contravvenzione.</p> <p>Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".</p> <p>Art. 56 c.p. (Delitto tentato): "Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".</p> <p>(omissis)</p> <p>Art. 6 d.lgs. n. 74 del 2000:</p> <p>1.I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;">Responsabilità delle persone giuridiche</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute</p>	<p>D.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a</p>	<p>Si ritiene che il testo attuale del D.lgs. n. 231/2001 soddisfi in gran parte quanto richiesto dall'art. 6 della direttiva circa la responsabilità delle persone giuridiche anche nella materia che qui interessa.</p>

responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:

a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

In primo luogo, infatti, secondo una condivisibile osservazione dottrinale, dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 della Direttiva esce confermato il consolidato approccio comunitario (e ora eurounitario) nel senso dell'indifferenza del legislatore sovranazionale circa l'attribuzione di una vera e propria etichetta penalistica al sotto-sistema punitivo degli enti collettivi, in ossequio alle tradizioni giuridiche di quegli Stati membri secondo cui *societas delinquere non potest*. Pertanto anche l'Italia, in cui vale tuttora quest'ultimo principio, a termini di Direttiva, non è tenuta a prevedere che le persone giuridiche, come ivi definite, rispondano direttamente sul piano penale dei reati in questione.

Si ricorda che il cit. decreto n. 231 del 2001, dopo una lunga genesi, è stato introdotto in base alla delega racchiusa nell'art. 11 L. n. 300/2000, che, a sua volta, era finalizzata alla ratifica di diversi atti internazionali, tra i quali, per quello che qui interessa, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997, che, all'art. 2, prevedeva espressamente l'obbligo, per ciascuna parte, di "adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero". L'intervento normativo interno, peraltro, finì con l'aver ben più ampia portata e copre attualmente in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano: cfr. in particolare l'art. 24 che richiama tra gli altri, gli artt. 316-ter e 640-bis c.p.; l'art. 24-ter che richiama, tra gli altri, gli artt. 416 e 416-bis c.p.; l'art. 25 in tema di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; l'art. 25-octies in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Da ultimo, con la conversione del decreto legge 124 del 2019 (in materia di delitti tributari) è stato introdotto l'articolo 25 *quinquiesdecies*)

In sostanza dei c.d. reati PIF dalla lista desumibile dagli artt. 24-26 d.lgs. n. 231/2001, così come successivamente incrementata a seguito di numerose interpolazioni, restano esclusi alcuni di quelli in materia fiscale, altri in materia di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.), frode nelle erogazioni nel capo dell'agricoltura (articolo 2 della legge n. 898 del 1986), peculato (articoli 314 e 316 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.) nonché dei delitti di contrabbando (d.P.R.

		<p>n. 43 del 1973).</p> <p>Con l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo si è provveduto, dunque, ad ampliare la portata applicativa del d.lgs. n. 231 del 2001 anche ai suddetti reati - reati lesivi, introducendo - laddove necessario - il riferimento al pregiudizio degli interessi finanziari dell'Unione in precedenza non contemplati dalla disciplina medesima e, per le sole nuove fattispecie in materia di evasione dell'IVA, alla consumazione delle medesime «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri».</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;">Sanzioni per le persone fisiche</p> <p>1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli. I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a 100 000 EUR. I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli. Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.</p> <p>4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.</p> <p>5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.</p>		<p>Le fattispecie incriminatrici innanzi richiamate sono quasi tutte punite già nell'ipotesi-base con il massimo edittale di reclusione pari o superiore alla pena massima non inferiore a 4 anni di pena detentiva, richiesta dalla Direttiva, indipendentemente dal ricadere in caso di danni o vantaggi considerevoli, come specificati sempre nella Direttiva.</p> <p>Quindi non è richiesta armonizzazione, con le eccezioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la figura di "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" ex art. 316 c.p.; - la figura di "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" ex art. 316-ter c.p.; - il comma secondo dell'articolo 319 <i>quater</i> "Induzione indebita a dare o promettere utilità"; - articolo 2 della legge n. 898 del 1986 in materia di frodi nell'erogazione di contributi per l'agricoltura. <p>Si è dunque intervenuti per innalzare la sanzione penale prevista per le persone fisiche al fine di rispettare il limite minimo dei 4 anni di reclusione per la punizione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione ove le condotte arrechino danni o vantaggi considerevoli.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 61-bis c.p.</p>	<p>Si tratta di due circostanze ad effetto</p>

<p style="text-align: center;">Circostanze aggravanti</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.</p>	<p>(Circostanza aggravante del reato transnazionale): Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1".</p> <p>Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose): "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà"</p> <p>(omissis)</p>	<p>speciale, già previste nel nostro ordinamento (rispettivamente, la prima, all'art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 e, la seconda, dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, articoli contestualmente abrogati) ed ora "interpolate" nel codice penale, ai sensi, rispettivamente, della lett. a) e della lett. d) del comma 1, dell'art. 5 del recente d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103.</p> <p>Le due circostanze sono potenzialmente applicabili anche ai reati PIF.</p> <p>Occorre, peraltro, tener conto che alla fine del "Considerando 19" alla direttiva è specificato che: "Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi", quali i vari reati associativi previsti dalla legislazione interna.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p style="text-align: center;">Sanzioni per le persone giuridiche</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</p> <p>a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;</p> <p>b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;</p> <p>c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;</p> <p>d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;</p> <p>e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;</p> <p>f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati</p>	<p>Sezione II del cit. d.lgs. n. 231 del 2001 (artt. 9 e segg. circa le Sanzioni in generale)</p>	<p>Si ritiene che l'apparato sanzionatorio previsto in termini generali dalle norme richiamate nella seconda colonna di queste tabelle possa soddisfare quanto richiesto dalla norma unionale.</p> <p>Invero, si tratta, non solo di sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche di sanzioni di altro genere, anche interdittive, applicate dal giudice penale competente per i reati dai quali gli illeciti in questione dipendono (cfr. art. 36 del d.lgs.)</p>

<p>per commettere il reato.</p>		
<p>Articolo 10</p> <p>Congelamento e confisca</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.</p>	<p>Art. 12 bis (Confisca) d.lgs. n. 74/2000:</p> <p>1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.</p> <p>Art. 240-bis (Confisca in casi particolari) c.p. e art. 12 <i>ter</i> d.lgs.74/2000</p>	<p>Per quanto riguarda i reati PIF in materia di IVA, opera la confisca obbligatoria, anche per equivalente, ex art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, per quanto attiene ai "proventi" dei reati in questione, per i quali resterebbe comunque la confisca ex art. 240, comma 1, c.p. per le "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" in ordine a quelli che la direttiva chiama "strumenti" di tali reati.</p> <p>Altra confisca obbligatoria, ma nei casi ivi considerati, è attualmente disciplinata, anche per equivalente, dall'art. 240 bis c.p., che ha interpolato nel codice penale, ex art. 6 d.lgs. n. 21/2018, una serie di disparate ipotesi di confisca, già previste da diverse disposizioni, contestualmente abrogate appunto in base all'intervento normativo in tema di c.d. riserva di codice. Tale confisca copre parecchi degli ulteriori reati PIF, ma ancora una volta non per gli "strumenti" degli stessi, per i quali si dovrebbe far ricorso alla confisca facoltativa di cui sopra.</p> <p>Circa il "congelamento", la direttiva non ne fornisce una definizione, ma la precedente direttiva 2014/42/UE, cui l'art. 10 fa esplicito rinvio, all'art. 2, n. 5, specificava che per "congelamento" s'intende "il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo". Ebbene, già quando si trattò di recepire l'ora citata direttiva 2014/42/UE, con il d.lgs. 29.10.2016, n. 202, non venne emanata alcuna specifica disposizione volta ad introdurre una misura denominata "congelamento"; scelta, questa, che appare tuttora condivisibile, perché il nostro ordinamento disponeva e dispone del "sequestro preventivo", una misura cautelare reale di applicazione generale che risponde pienamente a quanto richiesto, tanto che i suoi effetti sono spesso descritti appunto in termini di "congelamento" del bene che ne è attinto (cfr. Cass. pen., sez. V, 17.4.2009, n. 30596; id., sez. III, 17.1.2002, n. 11275).</p> <p>Si ritiene, pertanto, che a riguardo non sia necessario alcun intervento interno.</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Giurisdizione</p>	<p>Artt. 6-10 c.p.</p>	<p>Si ritiene che nessun problema ponga l'ipotesi di giurisdizione prevista dalla lett. a) del paragrafo 1 della direttiva, a fronte</p>

<p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:</p> <p>a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o</p> <p>b) l'autore del reato è un proprio cittadino.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.</p> <p>3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio; o</p> <p>b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure</p> <p>c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali.</p> <p>4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.</p>		<p>del principio di ubi ius ubi iudex sancito dall'art. 6 del codice penale, per tutti i reati e, quindi, anche per quelli PIF.</p> <p>Rispetto, invece, all'ipotesi delineata dalla lett. b) dello stesso paragrafo, le previsioni di cui agli artt. 7 (Reati commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero) e all'art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) c.p., paiono sufficienti.</p> <p>Infatti l'art. 9, comma 3, c.p. era stato modificato nel senso di aggiungervi "a danno delle Comunità europee", ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, a suo tempo, emanata anche per ratificare e dare attuazione alla Convenzione PIF del 1995, può ritenersi ormai superata e sostituita dalla locuzione "a danno dell'Unione europea" ai sensi dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo.</p> <p>Nessun problema, infine, dovrebbe porre il paragrafo 4 dell'art. 11, perché, nel caso in cui fosse prevista sempre la nostra giurisdizione anche quando l'autore del reato è un nostro cittadino, le norme interne attuali non prevedono "che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato" quali condizioni per l'esercizio della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p>Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali</p>	<p>Artt. 157 e segg. c.p. e art. 172 c.p.</p> <p style="text-align: center;">♦</p>	<p>La norma non sembra richiedere apposita armonizzazione del diritto nazionale.</p> <p>Per quanto riguarda la prescrizione dei reati PIF, infatti, ben può operare il regime ordinario della nostra prescrizione che, per tutti i delitti, e quindi anche quelli che qui vengono in considerazione, prevede un termine ordinario di prescrizione minimo di 6 anni, salvi gli "aumenti" dipendenti da cause di sospensione o di interruzione del corso della prescrizione.</p> <p>Per quello che concerne, poi, la prescrizione della pena detentiva per gli</p>

<p>reati efficacemente.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.</p> <p>3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:</p> <p>a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,</p> <p>b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.</p>		<p>stessi reati, pena che si deve assicurare possa essere eseguita per almeno 5 anni dalla data della condanna definitiva, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, attualmente il termine di prescrizione della pena del nostro ordinamento in tal caso è almeno di 10 anni, a far tempo dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 172 c.p., di tal che non v'è bisogno di norme ulteriori.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p style="text-align: center;">Recupero</p> <p>La presente direttiva non pregiudica il recupero:</p> <p>1) a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5;</p> <p>2) a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5.</p>		<p>Alcuna disposizione interna pregiudica il recupero cui si riferisce l'art. 13</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p style="text-align: center;">Interazione con gli altri atti giuridici applicabili dell'Unione</p> <p>L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto dell'Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato</p>		<p>Alcuna disposizione interna pregiudica la disposizione dell'art. 14</p>

sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente **direttiva** non pregiudichi indebitamente l'applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento penale contemplate dal diritto dell'Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione è inoltrata.

3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri

<p>provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i></p> <p>Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee</p> <p>. La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i></p> <p>Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i></p> <p>Relazioni e valutazione</p>		<p>Alla trasmissione dei dati statistici da</p>

<p>1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:</p> <p>a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;</p> <p>b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati.</p> <p>3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:</p> <p>a) la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata;</p> <p>b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci;</p> <p>c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti.</p> <p>5. Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.</p>		<p>parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea è dedicato l'articolo 8 dello schema di decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i></p>		

<p><i>Articolo 20</i></p> <p>Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati</p>		

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame è volto ad adottare le misure necessarie nell'ordinamento nazionale al fine di consentire di conformare la normativa interna ai criteri e principi previsti dalla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali, anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo, evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

Infatti, la citata direttiva, che sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019, impone agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'Iva, agganciando il concetto di "gravità" al carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all'elevato ammontare del pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'UE (danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 Euro).

Va, inoltre, considerato che la direttiva in esame è stata emanata in concomitanza al regolamento UE 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione *dell'European Public Prosecutor Office (EPPO)*, competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento, e i loro complici.

Va altresì rappresentato che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla Legge n. 300/2000, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Per il motivo sopra esposto, pertanto, si è ritenuto di non procedere a dettare nuove definizioni e nuove fattispecie illecite riferite alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ma si è operata un'integrazione, una precisazione o novellazione in seno a fattispecie e casistiche in gran parte già esistenti nel panorama normativo nazionale. Si è compiuto, altresì, un

adeguamento delle disposizioni nazionali dissonanti e sono state introdotte disposizioni speciali ove siano in gioco gli interessi finanziari dell'Unione. Per questo, i reati sono stati suddivisi in base a categorie omogenee, secondo l'interesse oggetto del fatto lesivo: in tal senso, pertanto, possono individuarsi delle "macroaree" di illeciti raggruppando, in particolare: a) i delitti consumati o tentati cui consegue l'appropriazione o la distrazione di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto; b) i gravi delitti consumati o tentati contro il sistema comune dell'IVA, allorché le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n. 74; c) i reati contro la pubblica amministrazione, ampliando le fattispecie già esistenti ed annoverando tra le medesime anche quelle relative sia alla condotta dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecitano o ricevono vantaggi di qualsiasi natura o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto d'ufficio o di servizio cui consegua una lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea. Inoltre, vengono ricomprese nel novero di tale tipologia di reati anche le fattispecie relative ai delitti commessi da colui che promette, offre o procura al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio qualsiasi vantaggio per il compimento o l'omissione degli atti in precedenza indicati. Infine, devono annoverarsi anche i delitti, consumati o tentati, in particolare quelli riconducibili ai reati di peculato ed abuso d'ufficio, commessi dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, deputato direttamente o indirettamente alla gestione di fondi o beni, se ne appropri o li eroghi o destini per scopi diversi da quelli previsti (sempre che ai delitti consegua una lesione degli interessi finanziari dell'Unione); d) le fattispecie delittuose relative al favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni provento dei delitti appartenenti alle categorie sopra considerate; e) i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati nelle categorie precedenti, sempre in correlazione al requisito oggettivo di essere lesivi degli interessi finanziari unionali.

Il provvedimento si compone di nove articoli che vengono di seguito esaminati.

Art. 1
(Modifiche al codice penale)

La presente norma apporta modifiche ad alcuni articoli del codice penale (nella specie gli articoli 316, 316 ter, 319 quater, 322 bis e 640, comma 2, n. 1, c.p.) integrando le ipotesi già negli stessi previste riguardo anche alla commissione di fatti che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, con danno superiore a 100.000 euro, aumentando le pene edittali massime ed estendendo la punibilità a titolo di corruzione anche ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblici servizi che non appartengano a Stati dell'Unione europea e, infine, integrando il reato di truffa aggravata di cui al comma 2 n. 1) dell'art. 640 c.p. con la menzione dell'Unione europea, compendosi un'equiparazione tra quest'ultima e lo Stato italiano ai fini della tutela del diritto penale sostanziale e della procedibilità d'ufficio della fattispecie delittuosa.

Si tratta di disposizioni di natura precettiva e procedurale non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. Si assicura, infatti, che gli adempimenti giudiziari previsti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La disposizione interviene sul decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, in particolare sull'articolo 6, introducendo il comma 1-bis, con il quale si prevede la punibilità anche a titolo di "tentativo" dei delitti tributari in materia di dichiarazione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto nel caso che gli stessi delitti siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Si tratta di norma di carattere ordinamentale e precettivo a tutela degli interessi unionali in caso di frodi, anche solo tentate ai danni dell'UE, priva di effetti finanziari per la finanza pubblica.

Art. 3
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

La norma, che interviene sulle circostanze aggravanti del reato di contrabbando dettate dall'art. 295 del D.P.R. 43/1973, è stata dettata per garantire che i reati lesivi degli interessi

finanziari dell'Unione, ove i danni o i vantaggi siano considerevoli, vengano adeguatamente sanzionati: in tal senso è stata prevista un'aggravante speciale dei delitti di contrabbando quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro, introducendo una pena detentiva oltre alla pena pecuniaria già prevista dal citato articolo.

Si tratta di norma di carattere ordinamentale e precettivo a tutela degli interessi unionali in caso di contrabbando priva di oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8)

La disposizione introduce un'eccezione alla regola generale della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 2016 relativamente ai reati puniti esclusivamente con la pena pecuniaria. Infatti, l'articolo 1, comma 4 del decreto sopra citato, prevede di applicare l'esclusione dalla depenalizzazione oltre che ai reati di cui al D. Lgs. 286/1998 anche ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia di contrabbando quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro 10.000.

La disposizione in esame con la configurazione dei delitti ivi previsti, tutela maggiormente i diritti dell'UE, criminalizzando condotte suscettibili di essere depenalizzate ai sensi del D. Lgs. 8/2016 e lasciando, tuttavia, immutato il regime sanzionatorio pecuniario. Pertanto, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

La disposizione in esame integra gli interventi recentemente effettuati sul decreto legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di reati di natura tributaria.

Innanzitutto, le lettere *a)* e *b)* del comma 1, novellano le rubriche degli articoli 24 e 25 del sopra citato decreto: per quanto concerne l'articolo 24, ciò è stato necessario per ricomprendere, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ed il reato di frode in agricoltura previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986. Per

quanto, invece, concerne l'articolo 25, la modifica è intervenuta per ampliare il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione, includendovi i delitti di peculato, previsti e puniti dagli articoli 314 e 316 del codice penale, nonché quello di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., circoscrivendo la previsione di estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai soli casi in cui dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre, con la lettera c) del comma 1, si interviene sull'articolo 25 *quinquiesdecies*, di recente formulazione, relativo alla responsabilità delle persone giuridiche da delitto tributario, prevedendo l'introduzione del *comma 1-bis* all'articolo in esame. L'integrazione si è resa necessaria per consentire l'applicazione delle sanzioni pecuniarie dipendenti da reato già dettate in tema di delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, anche ai delitti che ledono gli interessi erariali in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto di almeno dieci milioni di euro: ciò sempre che i reati in questione siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Con la lettera d), infine, si prevede che sia aggiunto l'articolo 25 *sexiesdecies* al D.lgs. 231/2001, in cui è introdotta la responsabilità delle persone giuridiche anche per il reato di contrabbando, modulando la sanzione (da un minimo di duecento quote fino ad un massimo di quattrocento quote) secondo che il reato ecceda o meno la soglia dei diritti di confine, individuata in euro centomila, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione deve ritenersi considerevole.

Sotto il profilo finanziario, si segnala che, trattandosi di modifica volta a dare luogo ad un intervento di carattere precettivo, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario, può essere in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l'erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo.

Art. 6
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

La disposizione introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo, sanzionando in maniera più gravosa – con la pena detentiva da sei mesi a quattro anni - le condotte di coloro che mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, conseguono indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, qualora il danno causato o il profitto ottenuto siano superiori ad euro 100.000.

Si tratta di norma di carattere ordinamentale e precettivo a tutela degli interessi unionali in caso di frodi nel settore agricolo priva di oneri per la finanza pubblica.

Art. 7
(Adeguamento normativo)

La norma apporta modifiche di carattere generale, disponendo che in ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, il riferimento alle parole "Comunità europee" dovrà essere inteso come rivolto alle parole "Unione europea".

La disposizione è di adeguamento lessicale ed interviene solo sul testo delle norme che regolamentano il regime sanzionatorio dei reati tributari di interesse finanziario per l'Unione europea. La stessa, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario.

Art. 8
(Trasmissione dei dati statistici)

La norma dispone che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea una relazione contenente i seguenti dati statistici relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea: numero dei procedimenti iscritti, numero di sentenze adottate (di proscioglimento o di condanna), e numero dei provvedimenti di archiviazione; importi delle somme sottoposte a confisca e il valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati indicati; nonché il danno stimato per il bilancio dell'Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Al riguardo, si assicura che le attività di raccolta ed aggregazione degli elementi informativi indicati nell'articolo in esame, rientrano tra i compiti istituzionali della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa che è titolare delle rilevazioni civili e penali, rilevazioni che costituiscono il presupposto essenziale per interventi di correzione e di miglioramento dell'intera azione del Ministero della giustizia. Infatti, si tratta di adempimenti di rilevazione ordinaria che non richiedono né nuove incombenze né l'istituzione di nuove procedure, ma si avvalgono, invece, di prassi consolidate e di strumentazioni già in uso, ivi comprese le dotazioni informatiche, ragion per cui potranno essere espletati dalla Direzione indicata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportando aggravii di spesa per la finanza pubblica.

Art. 9
(Invarianza finanziaria)

La norma contiene la clausola d'invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, in conformità ed applicazione della direttiva unionale 2017/1371 è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali, per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penal-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali. Al riguardo si rappresenta che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.